



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Avv. Rodolfo SENES

Avv. Paola BUZZETTI

Avv. Enrico MEDICI

ha pronunciato la seguente

Presidente

Componente

Componente

**DECISIONE**

sul caso n. 000004/FISI/2018 – Deferimento della tesserata NOBILI Lidia, incolpata della violazione del combinato disposto degli artt. 6 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono l'obbligo di comunicare alla Federazione ogni provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di cui si risulta essere destinatari (nella specie la sentenza Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Lazio - n. 306 del 2016 con la quale la tesserata è stata condannata al risarcimento del danno in favore della Regione Lazio per l'importo di € 125.000,00).

**Svolgimento del processo**

Con atto del 10 novembre 2018 il Procuratore Federale Avv. Antonella Ratti, deferiva davanti a questo Tribunale la Sig.ra Nobili Lidia in relazione al comportamento da ella tenuto in qualità di tesserata e di Presidente del Comitato Provinciale F.I.S.I. di Rieti, per aver omesso di comunicare agli organi della Federazione l'esistenza della sentenza di condanna n. 306/2016 emessa dalla Corte dei Conti a suo carico, con la quale veniva condannata al risarcimento del danno a favore della Regione Lazio per l'importo di € 125.000,00. Tale omissione costituiva una violazione del combinato disposto degli artt. 6 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Il Presidente del Tribunale ricevuto l'atto di deferimento, nei termini regolamentari, fissava per la data odierna l'udienza di discussione.

In data 23/11/2018 l'incolpata, assistita e rappresentata dall'Avv. Alessandra Persio Pennesi, depositava note difensive con la quali sosteneva di aver inviato la propria candidatura per l'Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale di Rieti F.I.S.I. Lazio – Sardegna del 23 settembre 2018 per l'elezione a Presidente; che la stessa candidatura era stata illegittimamente respinta dalla Federazione in quanto il diniego proveniva da un organo incompetente; che non vi era stata alcuna omessa comunicazione rilevante ai

1

Federazione  
Sportiva Nazionale  
Riconosciuta  
dal Coni

sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto Federale né ai sensi dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo. Tantomeno vi era stata la violazione dell'art. 11 del predetto Codice – citato nelle comunicazioni precedenti al deferimento – non avendo ella commesso “alcun delitto” di quelli indicati nell'allegato A del predetto articolo né un qualche illecito per non aver tempestivamente comunicato un provvedimento della Corte dei Conti allo stato ancora non definitivo.

Citava inoltre, per sostenere la compatibilità della sua situazione personale con la carica elettiva, l'art. 63 comma 1 D.Lvo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) e riteneva viziato per omessa motivazione ed eccesso di potere, ai sensi della Legge 241/1990, il provvedimento di diniego emesso dagli organi della Federazione, per essere essi incorsi in errore nei presupposti di fatto e di diritto e per aver mal interpretato la normativa federale sopra citata.

Infine, riteneva essere stata lesa nel suo diritto alla difesa per aver ricevuto solo in data 30 settembre 2018 la comunicazione dell'invito a comparire dinanzi alla Procura Federale per il giorno 1 ottobre 2018, (inviata dalla medesima Procura a mezzo raccomandata anticipata via mail il 19 settembre 2018) e di aver pertanto potuto utilizzare solo lo strumento telematico per rappresentare le proprie ragioni.

Concludeva chiedendo in via principale e nel merito l'archiviazione del procedimento disciplinare per insussistenza dei presupposti; in subordine: *“l'applicazione della minor sanzione, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle presenti difese, nell'applicazione ex art. 55 punto 1 lett. a reg. giustizia, dell'ammonizione semplice o con diffida.”*

All'udienza del 6 dicembre 2018 il Sostituto Procuratore Federale Avv. Paola Gallarotti compariva per la Procura, mentre nessuno compariva per le deferite Sig.ra Lidia Nobili. La Procura dava atto che in data 5 dicembre 2018 alle ore 23,51 perveniva alla pec degli organi di giustizia della F.I.S.I. una nota difensiva dell'avv. Alessandra Persio Pennisi indirizzata alla Procura Federale con la quale il legale dichiarava di essere *“impossibilitato a comparire per l'udienza”* e chiedeva che la nota inviata venisse assunta a far parte integrante della procedura in oggetto e del verbale di udienza.

Nella memoria incolpata, articolava ulteriori difese, e richiedeva, ex art. 31 del Regolamento di Giustizia Sportiva, in via principale l'archiviazione del procedimento



ed in subordine l'applicazione della minor sanzione ex art 55 Reg. Giust. Sport. n. 1 lett. A, a) (ammonizione semplice) ovvero lett. 1) lett. B, a) (censura).

Il procuratore non prestava consenso alla istanza di applicazione della pena concordata ed il Tribunale disponeva l'acquisizione agli atti del procedimento sia della pec che dell'allegata memoria.

Ritiratosi in camera di consiglio il Collegio decideva dando lettura del dispositivo in udienza.

#### Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che debba ritenersi fondato l'atto di deferimento e provata la responsabilità disciplinare della deferita Sig.ra Lidia Nobili.

La normativa di riferimento violata nella fattispecie in esame, così come correttamente qualificata dalla Procura Federale, va rinvenuta negli artt. 6 dello Statuto Federale e 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I..

Tale ultima norma prevede che i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del predetto Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Ricostruendo l'intera vicenda grazie alla documentazione presente agli atti e alle difese svolte dalla incolpata, si evince che la Sig.ra Nobili ha coscientemente omesso di comunicare agli organi della Federazione l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti davanti alla Corte dei Conti definitosi con una sentenza di condanna, seppur oggetto di impugnazione.

Dopo che la Federazione aveva respinto la sua candidatura, con comunicazione del 17 settembre 2018 indirizzata alla F.I.S.I. nonché al Comitato Regionale Lazio – Sardegna, la Sig.ra Nobili afferma che: *“considerato che tale provvedimento amministrativo è ancora pendente verso la Corte dei Conti d'appello di Roma, in attesa della discussione del ricorso e della sentenza definitiva, la scrivente non ha ritenuto necessario darne comunicazione alla Federazione. Per quanto sopra chiede che venga accolta la propria candidatura a Presidente del Comitato Provinciale FISI-Rieti”*.

Con successiva nota del 21 settembre 2018 indirizzata al Presidente F.I.S.I. e al Presidente del Comitato Regionale, la Sig.ra Nobili espone nuovamente una serie di



considerazioni sulla normativa Federale afferenti alle cause di incompatibilità previste per le elezioni a cariche federali, ritenendo le stesse non applicabili al suo caso in quanto, sia l'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo e il relativo l'allegato A, che l'art 36 bis del Regolamento di Giustizia Sportiva, farebbero esclusivo riferimento a procedimenti e sentenze penali, e come tali non suscettibili di obbligatoria comunicazione.

Le successive difese proposte con la memoria del 26 novembre 2018, oltre a contenere inammissibili censure sulla validità del provvedimento di diniego della candidatura, riprendono nuovamente quanto eccepito nelle precedenti note, sostenendo l'inapplicabilità dei sopra citati articoli al suo caso non avendo ella commesso alcuno dei reati di cui all'Allegato A.

Tali difese, a parere del Collegio, non colgono nel segno in quanto ad una semplice lettura del precetto dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. si evince chiaramente, senza possibilità di differenti interpretazioni, che ciò che la norma indica come elemento da comunicare obbligatoriamente alla Federazione di appartenenza è qualsiasi provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva di cui il tesserato sia destinatario e che abbia rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice di Comportamento.

Pertanto, la Sig.ra Nobili avrebbe dovuto, appena venuta a conoscenza dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale a suo carico presso la Corte dei Conti, comunicare immediatamente tale pendenza giudiziaria agli Organi Federali.

Già omettere tale comunicazione la avrebbe esposta ad una sanzione disciplinare. Quindi la tesserata, che rivestiva la qualifica di Dirigente in ambito federale, avrebbe dovuto comunicare non solo la decisione, ma anche il provvedimento giudiziario di avvio del procedimento.

La Nobili, al contrario, oltre a non riferire l'esistenza di tale procedimento, non si è curata neppure di informare gli organi della Federazione che il procedimento, che la vedeva come parte, si è concluso con la sentenza di condanna a suo carico.

Sul punto l'incolpata si difende sostenendo che, essendo la sentenza non ancora passata in giudicato, non aveva ritenuto necessario darne comunicazione alla Federazione.

Anche tale assunto è privo di pregio.

  


Il fatto che la decisione della Corte non fosse passata in giudicato e fosse stata fatta oggetto di appello non esime il tesserato dagli obblighi di comunicazione previsti e sanzionati dall'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. poiché la responsabilità disciplinare va ricondotta alla semplice omissione della comunicazione di un provvedimento lesivo per l'immagine della Federazione, senza che sia necessario che si verifichi l'ulteriore requisito del passaggio in giudicato.

Ma la condotta della Sig.ra Nobili assume una rilevanza ancora più grave se si considera che la stessa, consapevole della condanna a suo carico (seppur non ancora definitiva) e incurante della situazione, depositava presso la Federazione la sua candidatura alla carica di Presidente del Comitato Provinciale F.I.S.I. di Rieti per le elezioni 2018.

Nonostante il diniego ricevuto dalla Federazione, la tesserata insisteva, prima con gli organi federali e poi davanti agli organi di giustizia, richiedendo l'ammissione alle elezioni provinciali, indifferente del disposto della normativa federale nonché della notevole eco che la notizia della pronuncia della condanna della Corte dei Conti aveva avuto sia sulla stampa nazionale che su quella locale, così come emerge dagli stralci di notiziari in atti (Corriere della Sera, Corriere di Rieti, Il Messaggero on line, La Stampa).

Tale comportamento manifesta inequivocabilmente e senza ombra di dubbio che l'omessa comunicazione non sia derivata da una mancata conoscenza del precetto violato - peraltro alquanto improbabile vista la sua qualifica di Presidente di Comitato Provinciale e comunque irrilevante ai fini della sussistenza della responsabilità - come previsto dal Codice di Comportamento sportivo (Premessa - Principi fondamentali)- ma da una consapevole scelta di tacere alla Federazione, per quanto possibile, la vicenda processuale.

Vi è da aggiungere inoltre che le difese svolte con la memoria del 26 novembre 2018 non si limitano a dedurre argomentazioni di fatto o giuridiche a difesa della sua posizione in ordine all'illecito oggetto di deferimento, ma costituiscono, in parte, una censura al provvedimento di diniego alla sua candidatura: incompetenza dell'organo emittente, eccesso di potere e invalidità del provvedimento.

Ebbene tali censure risultano inammissibili in questa sede, in quanto avrebbe dovuto essere esposte in un ricorso, da proporsi nei termini e con le forme previste dal regolamento di giustizia, volto ad impugnare l'atto asseritamente lesivo.



Certamente tali doglianze non possono essere introdotte all'interno di un procedimento disciplinare avente ad oggetto, non la validità/correttezza del provvedimento di rigetto della candidatura, bensì esclusivamente la responsabilità disciplinare per non aver comunicato agli organi della Federazione un provvedimento giudiziario emesso a suo carico.

In merito all'eccezione relativa alla tardività della comunicazione prot. N. 61/2018, da cui conseguirebbe un vulnus al suo diritto di difesa, il collegio la ritiene parimenti infondata. Agli atti risulta che la Sig.ra Nobili, con pec inviata alla Federazione in data 1/10/2018, ha rappresentato la propria impossibilità a comparire davanti alla Procura non per non aver ricevuto tempestivamente la convocazione ma a causa di improrogabili impegni precedenti. Per quanto riguarda il procedimento tenutosi davanti al Tribunale, la Sig.ra Nobili ha avuto modo di rappresentare ampiamente le sue doglianze con approfondite seppur non condivisibili argomentazioni.

La Sig.ra Nobili ha avuto, sia nella fase davanti alla procura che in quella successiva al deferimento davanti al Tribunale, la possibilità di difendersi ampiamente e nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento di Giustizia F.I.S.I.

Riguardo alla sanzione il Collegio ritiene congrua l'applicazione della sospensione della carica, incarico o attività federale, con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale per la durata di mesi due, in considerazione della condotta dell'incolpata, del suo perdurante comportamento omissivo, della sua persistenza nel non riconoscere la gravità della violazione, del pregiudizio arrecato all'immagine della Federazione nonché della qualifica rivestita dalla tesserata.

#### PQM

Il Tribunale, accertata la responsabilità disciplinare della sig.ra Lidia Nobili in relazione ai fatti contestati, applica la sanzione disciplinare della sospensione della carica, incarico o attività federale, con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale, per la durata di mesi 2(due).

Si comunichi.

Milano, 6 dicembre 2018.

Avv. Rodolfo Senes

Avv. Paola Buzzetti

Avv. Enrico Medici

